

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3341 del 15/09/2016
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - SOCIETA' LA BARBIANA s.r.l. - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CANTINA CON PIGIATURA - IMPIANTO SITO IN COTIGNOLA (RA), VIA PESCHIERA Ponente, 31 - A SEGUITO DI MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA DALL'ARPAE al SAC RAVENNA, CON PROVVEDIMENTO N. 708, DEL 21/03/2016.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3452 del 15/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno quindici SETTEMBRE 2016 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - **SOCIETA' LA BARBIANA s.r.l. - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CANTINA CON PIGIATURA - IMPIANTO SITO IN COTIGNOLA (RA), VIA PESCHIERA PonENTE, 31 - A SEGUITO DI MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA DALL'ARPAE – SAC RAVENNA, CON PROVVEDIMENTO N. 708, DEL 21/03/2016.**

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- *la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;*
- *la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;*
- *in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);*
- *la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;*

CONSIDERATE le indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con atto di indirizzo PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA l'AUA adottata dall'Arpae – SAC Ravenna con provvedimento n. 708, del 21/03/2016, con cui si autorizza la società La Barbiana s.r.l. (P.IVA 00608050399) - avente sede legale e dell'attività in Cotignola (RA), via Peschiera Ponente, 31, a scaricare in pubblica fognatura acque reflue industriali, per l'esercizio dell'attività di cantina con pigiatura;

VISTA l'istanza di modifica sostanziale dell'AUA, presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 19/07/2016 (pervenuta al protocollo generale Arpae in data 26/07/2016, pratica Arpae nr. 22770), dalla società La Barbiana s.r.l. (P.IVA 00608050399), avente sede legale e dell'impianto in Cotignola (RA), via Peschiera Ponente, 31, intesa ad ottenere la modifica sostanziale dell'AUA adottata dall'Arpae – SAC Ravenna su indicata, ai sensi del DPR nr. 59/2013;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale"* - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale"* e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle acque reflue nelle reti fognarie;
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATI gli atti istruttori e il parere del soggetto competente in materia ambientale (Unione dei Comuni della Bassa Romagna) emerge che:

- l'istanza è volta ad ottenere la modifica sostanziale dell'AUA, con cui la società è autorizzata a scaricare in pubblica fognatura acque reflue industriali. L'AUA risulta adottata dall'Arpae – SAC Ravenna con provvedimento n. 708, del 21/03/2016. La modifica sostanziale è finalizzata ad apportare all'AUA opportuna correzione dello stato di fatto della rete fognaria esistente, erroneamente indicate nell'istanza del 25/12/2015 e nella relativa relazione tecnica. Con l'attuale istanza la società dichiara che le acque del piazzale risultano pulite e vengono scaricate in fognatura bianca, inoltre tali acque sono separate dagli scarichi delle acque reflue industriali, le quali, previo trattamento, sono inviate alla fognatura nera. Tale stato di fatto della fognatura rende non necessaria le seguenti prescrizioni dell'AUA nr. 708/2016: punto 4), tranne l'installazione del misuratore di portata elettromagnetico e la prescrizione nr. 14);
- l'istanza risulta formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 19/07/2016, ai sensi dell'art. 8, comma 2) della Legge n. 241/1990 e smi;
- in riferimento alle verifiche di cui all'art. 4, del DPR n. 59/2013, si rende necessaria l'acquisizione di documentazione integrativa (comunicazione SUAP PG 9365, del 01/8/2016), con contestuale sospensione del termine del procedimento amministrativo, che riprende il 19/8/2016, data in cui il SUAP riceve dall'istante l'integrazione documentale;
- ai fini della modifica sostanziale dell'AUA su indicata si acquisisce (PG 11375 del 13/09/2016) il parere favorevole, con prescrizioni, dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, soggetto competente in materia ambientale per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui trattasi e da ricomprendere nell'AUA;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna (nota acquisita al PG con il nr. 49231/2014 del 29/05/2014), in base alle quali le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici disciplinate dal D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011, risultando quindi esonerate da tale obbligo;

TENUTO CONTO degli elementi su riportati si procede alla modifica sostanziale dell'AUA adottata dall'Arpae – Sac Ravenna con provvedimento n. 708 del 21/03/2016, in favore della società La Barbiana s.r.l., P.IVA 00608050399, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO CHE per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri sog-

getti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (Arpae - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

Al sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. DI ADOTTARE, ai sensi del D.P.R. nr. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della Società società La Barbiana s.r.l. (P.IVA 00608050399), avente sede legale e dell'impianto in Cotignola (RA), via Peschiera Ponente, 31, a seguito di modifica sostanziale, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che **la presente AUA sostituisce la precedente AUA adottata in favore della società La Barbiana s.r.l. con provvedimento dell'Arpae Sac Ravenna n. 708, del 21/03/2016;**
3. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali derivanti dal lavaggio dei mezzi, dalle condense della caldaia a vapore e dalla rigenerazione delle resine dell'impianto di addolcimento unite ad acque di prima pioggia in rete fognaria pubblica (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi), che vede l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna quale soggetto competente in materia ambientale.
Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Società deve essere in possesso in quanto previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;
- 4) DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 4.a) per l'esercizio dell'attività, il titolare dello scarico deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi idrici in pubblica fognatura.
È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro.
 - 4.b) eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto del presente provvedimento devono essere comunicate, ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.
Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare: ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali - quantitative degli scarichi soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

- 4.c) la presente AUA è comunque soggetta a rinnovo, ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
5. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la validità dell'AUA, è fissata pari a 15 anni, a far data dal giorno del suo rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno 6 mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata apposita domanda di rinnovo ai sensi dell'art. 5 del DPR. n. 59/2013;
6. DI DARE ATTO che:
- l'AUA adottata con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;**
 - sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento;
 - la Sezione provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
7. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ed al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.), per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;

DICHIARA che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzatorio si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

CONDIZIONI:

L'insediamento produttivo, ove viene svolta attività di cantina con pigiatura, origina acque reflue industriali, che vengono accolte in pubblica fognatura nera esistente, dopo trattamento in vasca di decantazione e subiscono trattamento finale di depurazione all'impianto di Via Tomba, 25 - Lugo.

Le planimetria della rete fognaria allegata (luglio 2016) costituisce parte integrante dell'AUA.

PRESCRIZIONI:

- 1) Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), non oggetto della presente autorizzazione, e le acque meteoriche pulite dei piazzali, unicamente gli scarichi derivanti dalla lavorazione uve e pulizia vasi vinari. L'immissione in fognatura bianca, indicata in planimetria con il tratto verde, non è soggetta ad autorizzazione espressa in quanto convogliante acque meteoriche non contaminate.
- 2) **Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 2 del Regolamento del Comune di Lugo per gli scarichi in rete fognaria pubblica.**
- 3) **Entro tre mesi dal rilascio della presente AUA, la società deve presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificarne il rispetto dei limiti di cui al punto precedente.**
- 4) I seguenti impianti ed accessori esistenti sulla linea di scarico delle acque reflue industriali devono essere mantenuti in perfetta efficienza:
 - vasca di decantazione;
 - pozzetto di prelievo, posto sulla linea di scarico della vasca di decantazione, che deve inoltre essere costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo.

Entro 6 mesi dal rilascio della presente autorizzazione la società deve installare, a monte del pozzetto di prelievo, sulla linea di scarico della vasca di decantazione delle acque di processo, un misuratore di portata elettromagnetico.

La documentazione tecnica e la matricola dello stesso devono essere inoltrati al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.), all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ed ad Arpae Servizio Territoriale e Sac Ravenna.

- 5) I sigilli apposti alla strumentazione di cui al punto sopra, possono essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.). La gestione e manutenzione di tali apparecchiature è a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione del Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.).
- 6) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 7) Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 8) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ad ARPAE – SAC e ad ARPAE – S.T., di guasti agli

- impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 9) Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura.
- 10) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) la piombatura; annualmente, entro il 31 gennaio, deve essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
- 11) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico dovrà essere preventivamente comunicata all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e ad ARPAE e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 12) **La società deve stipulare con il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali** come previsto dalla Deliberazione della Regione Emilia Romagna n. 1480, del 11/10/2010. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentante della società, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.
- 13) **Il titolare dello scarico è tenuto a presentare al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.**
- 14) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) si riserva la facoltà di richiedere all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna la revoca dell'Auto-rizzazione allo scarico.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.